

CODICE PENALE

**ANNOTATO
CON LA GIURISPRUDENZA
PIÙ SIGNIFICATIVA 2020-2022**

**ADDENDONE
di AGGIORNAMENTO
2020-2022**

**AGGIORNATO ALLA
RIFORMA IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

A cura di Luca DELLA RAGIONE

I CODICI SUPERIORI 2021


Neldiritto
Editore

PREMESSA

Il “Codice penale annotato con la giurisprudenza 2020-2022 - Addendone di aggiornamento con la giurisprudenza” è il prodotto dell’attento e minuzioso lavoro svolto da giuristi autorevoli, che hanno cercato di trasmettere tutta la loro esperienza di studenti ieri, e di magistrati, avvocati ed accademici oggi, all’interno di tale opera, per fornire al lettore un prodotto al tempo stesso aggiornato e di facile fruibilità.

L’Opera, annotata con tutte le più rilevanti ed autorevoli massime prodotte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel corso degli anni 2020 e 2021 e nei primi mesi del 2022, si presenta come uno strumento agile e incisivo, perfetto per l’orale rafforzato, lo svolgimento della professione e la redazione di atti e pareri.

L’Opera, proponendo una rassegna quanto più possibile e completa ed esaustiva delle più rilevanti pronunce che hanno caratterizzato i due anni appena trascorsi ed i primi mesi di quello nuovo, si pone l’ambizioso obiettivo di essere per l’avvocato e per l’aspirante tale, un valido strumento per poter risolvere in maniera rapida, ma al tempo stesso esaustiva, qualsiasi questione giuridica che si ponga nel corso della quotidianità professionale, in cui l’aggiornamento giurisprudenziale si pone sempre più come elemento essenziale ed imprescindibile.

Il Volume, presenta pertanto aspetti unici e qualificanti quali:

- l’aggiornamento completo dell’intero apparato normativo;
- la completezza e la ricchezza delle questioni trattate;
- la particolare attenzione dedicata all’elaborazione dei sommari sotto le singole norme;
- l’articolata e funzionale struttura dei sommari e la trattazione dei singoli profili che consentono di individuare agevolmente gli orientamenti giurisprudenziali sul tappeto e di ricostruire i percorsi logici agli stessi sottesi;
- la struttura grafica che favorisce un’agevole consultazione;
- la particolare visibilità data alle decisioni più recenti e a quelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- l’attenzione dedicata alla giurisprudenza di merito;
- gli indici dettagliatissimi che consentono l’immediata individuazione delle questioni su cui si intende svolgere la ricerca.

Marzo 2022

L’ autore

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (212).

⁽¹⁾ Dizione così sostituita dalla l. 8-3-1975, n. 39 che, modificando l'art. 2 c.c., ha fissato la maggiore età al compimento del 18° anno. La dizione originaria così recitava: "dopo che il minore abbia compiuto gli anni 21".

Art. 227 Riformatori speciali

(Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso (203, 224, 225, 226, 232), questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari).⁽¹⁾

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

⁽¹⁾ Comma da ritenersi superato per effetto dell'art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 228 Libertà vigilata

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata (658, 659, 678, 679 c.p.p.; 189, 190 att. c.p.p.) è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (231).

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate (679 c.p.p.; att. c.p.p.).

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali (232).

⁽¹⁾ V. l. art. 23 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1935, n. 835, recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni".

Art. 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (212, 215, 219, 221, 223, 224, 225, 230, 233, 234, 69, 692, 701, 713, 718), la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

Art. 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (176, 177);

3) se il contravventore abituale (104) o professionale (105), non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità;

4) negli altri casi determinati dalla legge (210, 212, 223, 225, 238, 417).

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta (237).

⁽¹⁾ V. art. 59, l. 24 novembre 1981, n. 689, cit.

Art. 231 Trasgressione degli obblighi imposti

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice (679 c.p.p.; 190 att. c.p.p.) può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (237; 658, 659 c.p.p.).

(II) Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice (679 c.p.p.; 190 att. c.p.p.) può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (223 - 227).

⁽¹⁾ Si veda l'art. 59, l. 24 novembre 1981, n. 689, cit.

SOMMARIO ■ 1. Violazione degli obblighi imposti.

■ 1. Violazione degli obblighi imposti.

In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere

necessariamente preceduta dall'applicazione della cauzione di buona condotta, nel caso in cui, secondo quanto previsto dall'art. 231, comma 2, c.p., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte. ■ *Cass. Pen.*, 9 luglio 2020, n. 23857

Art. 232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica (89) non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale (190 att. c.p.p.).

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio (223), o nella casa di cura e di custodia (219).

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio (223) o il ricovero in una casa di cura e di custodia (219).

⁽¹⁾ V. gli artt. 36, co. 1, e 40, co. 2, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

⁽²⁾ Cfr. Art. 59, l. 24 novembre 1981, n. 689, cit.

Art. 233 Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (241-313) o contro l'ordine pubblico (414-421), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (8) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice (533, 679 c.p.p.; 191 att. c.p.p.).

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (228; 679 c.p.p.; 191 att. c.p.p.).

Art. 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (688) o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale (94).

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata (679 c.p.p.) inoltre la libertà vigilata (228) o la prestazione di una cauzione di buona condotta (237).

Art. 235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 24 luglio 2008, n. 125.

⁽²⁾ L'art. constava di un secondo comma abrogato dall'art. 1, co. 2, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 2. Accertamento della pericolosità sociale del reo

■ 1. Profili generali.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrono le rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare qualificato (direttiva 2004/38/Ce del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamento interno dal d.lg. 6 febbraio 2007, n. 30). ■ *Cass. Pen., 14 luglio 2020, n. 23399*

L'espulsione prevista dagli articoli 235 del Cp e 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali. ■ *Cass. Pen., 6 luglio 2020, n. 23881*

■ 2. Accertamento della pericolosità sociale del reo.

In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare

presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, versi nell'impossibilità di procurarsi licitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. ■ *Cass. Pen., 26 giugno 2020, n. 23826*

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 c.p. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 c.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incongrua la motivazione del giudice di merito che, ai fini dell'applicazione della misura, aveva desunto la pericolosità dell'imputato dalla mera condotta di inottemperanza a due precedenti decreti di espulsione). ■ *Cass. Pen., 18 maggio 2020, n. 23101*

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione. ■ *Cass. Pen., 22 aprile 2020, n. 14704*

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 236 Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

- 1) la cauzione di buona condotta (237-239);
- 2) la confisca (240).

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203 (204, prima parte) ⁽¹⁾ e 207.

⁽¹⁾ Il riferimento all'art. 204 c.p. è da intendersi superato, essendo stato, il richiamato articolo, abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.

SOMMARIO ■ 1. Confisca a seguito di estinzione del reato.

■ 1. Confisca a seguito di estinzione del reato.

Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma 1, c.p., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in

ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna. ■ *Cass. Pen., 15 ottobre 2020, n. 52*

Art. 237 Cauzione di buona condotta

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a 103 euro, né superiore a 2.065 euro (718; 533, 679 c.p.p.).

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca (2808 c.c.) o anche mediante fideiussione solidale (1936, 1944 c.c.).

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

⁽¹⁾ Articolo così risultante per effetto delle innovazioni apportate prima dall'art. 8 D.Lgs.lt. 5 ottobre 1945, n. 679, e poi dall'art. 6 D.L.gs. C.p.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, entrambe le volte con sostituzione del solo comma 1; successivamente dall'art. 1 l. 12 luglio 1961, n. 603, e infine dall'art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689, entrambe le volte con sostituzione dell'intero articolo, senza mai incidere, peraltro, sul contenuto dei commi 2 e 3.

⁽²⁾ L'art. 218 disp. att. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

⁽³⁾ Si vedano gli artt. 316-320 c.p.p.

Art. 238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (228, 231; 679 c.p.p.).

Art. 239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata (o la cancellazione della ipoteca) ⁽¹⁾(2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende (679 c.p.p.).

⁽¹⁾ L'art. 218, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

Art. 240 Confisca ⁽¹⁾

Nel caso di condanna (442, 533, 605 c.p.p.), il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (164, 531-536, 600-septies, 733 comma 2; 676 c.p.p.).

È sempre ordinata la confisca (416-bis, 446, 722):

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.⁽²⁾⁽³⁾

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ⁽³⁾.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (655 c.p.p.).

- (1) Cfr. a) art.6, primo comma, della L.22 maggio 1975, n.152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico; b) art. 3, terzo comma, della L.8 agosto 1977, n.533; c) art. 85 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti; d) art. 21 della L.24 novembre 1981, n.689, in tema di depenalizzazione; e) art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, testo unico alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; f) art. 24 del D.L.vo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia.
- (2) Numero inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a) della l. 15 febbraio 2012, n. 12, entrata in vigore il 9 marzo 2012.
- (3) Le parole da «nonché» a «prodotto diretto» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.
- (4) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b) della l. 15 febbraio 2012, n. 12, entrata in vigore il 9 marzo 2012.

SOMMARIO ■ 1. Confisca facoltativa. ■ 2. Rifiuti. ■ 3. Le impugnazioni. ■ 4. Concorso di persone. ■ 5. Confisca diretta. ■ 6. Natura e finalità dell'istituto. ■ 7. Nozione di profitto del reato.

■ 1. Confisca facoltativa.

La confisca facoltativa disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, in quanto misura di sicurezza patrimoniale, è fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto di talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria. Peraltro, la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1, è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale. ■ *Cass. Pen., 27 maggio 2020, n. 25600*

■ 2. Rifiuti.

Il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti non autorizzati non fa venir meno l'applicazione delle misure di sicurezza, imposte dal testo unico ambientale, della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato nella commissione del reato e della distruzione dei rifiuti. ■ *Cass. Pen., 10 luglio 2020, n. 24974*

■ 3. Le impugnazioni.

In caso di confisca disposta nella sentenza di patteggiamento extra patto, il potere di impugnazione non può non ricomprendere anche il controllo della motivazione del provvedimento, che trova il proprio fondamento giustificativo nella norma generale di cui all'articolo 606, comma 1, del Cpp (arg. ex sezioni Unite, 26 settembre 2019, Savin). Infatti, il giudice che adotti, nella sentenza di patteggiamento, una statuizione non concordata ha l'onere di motivare specificatamente sul punto e la decisione è impugnabile con il ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione. ■ *Cass. Pen., 24 giugno 2020, n. 23600*

■ 4. Concorso di persone.

In caso di concorso di persone nel reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, non per l'intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno. ■ *Cass. Pen., 9 luglio 2021, n. 38034*

■ 5. Confisca diretta.

Secondo le sezioni Unite (cfr. sentenza 26 giugno 2015, Lucci), qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. E tale orientamento è stato successivamente, a seguito di sopravvenuto contrasto, ancora dalle sezioni Unite (cfr. sentenza 27 maggio 2021, Coppola), secondo le quali «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente» (informazione provvisoria). ■ *Cass. Pen., 4 giugno 2021, n. 25719*

■ 6. Natura e finalità dell'istituto.

In tema di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. ■ *Cass. Pen., 3 maggio 2021, n. 16685*

È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito. ■ *Cass. Pen., 23 febbraio 2021, ord. n. 7021*

Nonostante la natura fungibile del denaro, deve ritenersi preclusa la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, qualora sia stata raggiunta la prova che le stesse non derivino dal reato, non costituendo, in tale caso, profitto dell'illecito. È illegittima, pertanto, l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente. In particolare, nell'ipotesi di reati tributari, integra il profitto del reato il solo saldo attivo esistente sul conto corrente al momento della scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligazione fiscale. Dunque, le somme versate sul conto dopo la scadenza del termine dell'obbligazione tributaria non possono essere ritenute il profitto del reato, perché in generale prive di un collegamento con l'illecito che possa giustificare la confisca "diretta"; a meno che, ovviamente, per il denaro che fosse pervenuto dopo il perfezionamento del reato non sia stata acquisita la prova della derivazione dall'illecito. ■ *Cass. Pen., 1 febbraio 2021, n. 3733*

■ 7. Nozione di profitto del reato.

Secondo le sezioni Unite (cfr. sentenza 26 giugno 2015, Lucci), qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. E tale orientamento è stato successivamente, a seguito di sopravvenuto contrasto, ancora dalle sezioni Unite (cfr. sentenza 27 maggio 2021, Coppola), secondo le quali «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente» (informazione provvisoria). ■ *Cass. Pen., 4 giugno 2021, n. 25719*

In tema di sequestro finalizzato alla confisca, il risparmio di spesa può integrare un profitto confiscabile solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato. (Fattispecie relativa al sequestro emesso a carico di una società concessionaria del servizio autostradale, parametrato al risparmio di spesa risultante dai mancati lavori di manutenzione, disposto a distanza di anni dal momento in cui i lavori dovevano essere svolti e materialmente eseguito sui finanziamenti statali successivamente ottenuti per le opere di adeguamento). ■ *Cass. Pen., 10 marzo 2021, n. 20719*

Art. 240 bis confisca in casi particolari ⁽¹⁾

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460,

461, 517-ter 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi⁽²⁾.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. L'art. 7, co. 1, lett. l), D.Lgs. cit. dispone contestualmente l'abrogazione dell'art. 12 sexies, co. 1 e 2 ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356. Secondo l'art. 8, co. 1, del D.Lgs. cit. «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Al secondo comma si precisa che: «I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.»

⁽²⁾ Le parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma» sono state sostituite alle parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Le parole «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis» sono state inserite dopo le parole «629» dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, in corso di conversione in legge. Le parole «518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies» sono state inserite dopo le parole «517-quater» dall'art. 1 della legge approvata definitivamente al Senato in data 3 marzo 2022, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale».

SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 2. Beni che possono formare oggetto della confisca. ■ 3. Profili processuali. ■ 4. Illecita accumulazione patrimoniale.

■ 1. Profili generali

In tema di confisca, **qualora il prezzo o il profitto derivanti dal reato sia costituito da denaro**, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come **confisca diretta**, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione. ■ *Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2021, n. 42415*

La confisca diretta del profitto di reato è **possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante** o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima e che nella nozione di profitto che consente la confisca diretta non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata; qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca, e, quindi, il sequestro preventivo delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta. Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dei beni oggetto del reato e alla confisca diretta del profitto del reato, dunque, ha natura di misura di sicurezza e non natura sanzionatoria, con finalità preventiva e cautelare, in quanto volto a prevenire la consumazione di futuri reati. Diversamente, è la confisca per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni, utilità di cui l'autore del reato ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al profitto o al prodotto del reato, ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere affittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. ■ *Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2021, n. 38192*

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal d.lg. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis c.p., estesa, dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter c.p., **costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio**

tempus regit actum, non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna. ■ *Cass. Pen., 2 aprile 2021, n.19645*

La condanna per uno dei reati indicati nel d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, commi 1 e 2, conv., con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. ■ *Cass. Pen., 28 ottobre 2020, n. 35547*

In tema di confisca disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (ora, articolo 240-bis cod. pen.), il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (nella specie, peraltro, ha rigettato la doglianza difensiva, ritenuta generica, essendosi il ricorrente limitato a contestare come non fosse stato rispettato il criterio temporale, senza specificare i profili e i termini della censura). ■ *Cass. Pen., 14 luglio 2020, n. 27427*

■ 2. Beni che possono formare oggetto della confisca.

A fronte di una contestazione incentrata sulla detenzione illegale di stupefacenti, in assenza di uno specifico collegamento con condotte puntualmente individuate, la confiscabilità della somma considerata provento di spaccio sulla base di elementi congetturali, come l'incompatibilità economiche del ricorrente, deve ricondursi all'istituto della confisca per sproporzione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis e art. 240-bis c.p., non consentita nei casi di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5. ■ *Cass. Pen., 24 giugno 2020, n. 21208*

■ 3. Profili processuali.

Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporre, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. "reato-spia", salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima. ■ *Cass. Pen., Sez. Un., 15 luglio 2021, n. 27421*